

QUESITO N. 18

“Premesso che la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo è consentita anche ai progettisti indicati dal punto III.2.1 del Bando di gara, con la sola specificazione, al punto III.2.3, lettera d), che i requisiti di cui ai numeri 1 (fatturato), 2 (servizi art. 252 del D.Lgs. 163/2006 eseguiti negli ultimi 10 anni) e 4 (numero medio del personale) debbano essere posseduti dal capogruppo mandatario in misura almeno pari al 50%.

Come è noto, la distinzione tra raggruppamenti temporanei orizzontali e verticali poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascun soggetto raggruppato ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, il raggruppamento temporaneo verticale è connotato dalla circostanza che il soggetto mandatario apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nel raggruppamento temporaneo di tipo verticale un soggetto, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa a uno o più soggetti provvisti della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 13 giugno 2012 n. 22).

Sia la prevalente giurisprudenza amministrativa che l'ANAC hanno ormai chiarito che, per gli appalti di servizi e forniture, l'art. 37, 2 comma del Codice consente di costituire raggruppamenti di tipo verticale e, quindi, di ripartire le prestazioni richieste tra i soggetti associati secondo la natura principale o secondaria e in relazione alle rispettive qualificazioni, a condizione che la Stazione Appaltante, come nel caso del presente Bando al punto III.2.1., lettera c), abbia espressamente indicato quali di esse abbiano tale connotazione: la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei verticali, e conseguentemente la loro ammissione in gara, è pertanto subordinata alla puntuale individuazione nel bando di gara delle prestazioni principali e di quelle secondarie (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689; TAR Puglia, Bari, sez. I, 29 maggio 2013 n. 869; A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 196; Id., parere 13 marzo 2013 n. 36).

Ne consegue che i concorrenti, per la gara in argomento, possono scomporre di propria iniziativa il contenuto dell'appalto in prestazioni principali e secondarie, allo scopo di ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale (o misto).

Tutto ciò premesso, ed evidenziando ulteriormente che la classe e categoria D.02 è posseduta, in genere, da soggetti specialisti in materia (ingegneria ambientale e idraulica) che non svolgono attività professionale su beni vincolati. Pertanto è usuale che uno dei soggetti mandanti svolga il servizio D.02 in percentuale 100% (verticale) e che il capogruppo, insieme ai restanti mandanti svolga i servizi E.22 ed E.20 con percentuali differenziate (orizzontale) siamo a sottoporre la seguente richiesta di chiarimento:



- in caso di raggruppamento temporaneo verticale o misto (verticale e orizzontale) per il soddisfacimento del 50% del requisito 2 (servizi art. 252 del D.Lgs. 163/2006 eseguiti negli ultimi 10 anni) è sufficiente che lo stesso sia dimostrato sulla categoria prevalente di progettazione, ovvero sulla E.22, lasciando libere le percentuali legate alle restanti due categorie, E.20 e D.02?"

CHIARIMENTO N. 18

Si chiarisce che l'art.37 comma 2 del D.Lgs. n.163/06 espressamente prescrive: "Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie." Nel Bando di gara la Stazione Appaltante non ha indicato le prestazioni principali e secondarie in quanto la prestazione è unica; di conseguenza è possibile costituire un raggruppamento di tipo orizzontale nella misura di cui al punto III.2.2 lett. d) del Bando di Gara.